(N. 156)
***Urgenza***

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**
**e Ministro del Bilancio**

(PELLA)

**di concerto col Ministro dell' Interno**

(FANFANI)

**col Ministro delle Finanze**

(VANONI)

**col Ministro del Tesoro**

(GAVA)

**col Ministro dei Lavori Pubblici**

(MERLIN)

**e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(SALOMONE)

**NELLA SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1953**

---

Provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria.

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

ONOREVOLI SENATORI. — Le alluvioni che hanno funestato di recente alcune zone della Calabria — determinando, oltre alla dolorosa perdita di vite umane, ingenti danni alle opere pubbliche, agli abitati e alle colture agricole — impongono l'adozione di adeguate misure legislative intese ad integrare e completare l'opera di soccorso immediatamente intrapresa da Amministrazioni pubbliche e Autorità locali, in generosa gara di solidarietà.

In relazione alla vastità delle distruzioni e all'imponenza dei danni verificatisi nei territori alluvionati, il cui accertamento non è ancora definitivo, è stato pertanto predisposto, con l'unito disegno di legge, un piano organico di provvidenze e di interventi, inteso ad alleviare i disagi delle popolazioni colpite ed a ripristinare opere ed attività nei settori di vitale importanza che sono stati più duramente provati.

### OPERE PUBBLICHE ED ABITATI.

L'Amministrazione dei lavori pubblici ha già organizzato ed attuato i provvedimenti di pronto soccorso, consistenti soprattutto in lavori di sgombero, puntellamento e demolizione di edifici pericolanti, riparazione di rotte, ripristino del transito, riattivazione di acquedotti. Peraltro la gravità e l'ampiezza del sinistro determina la necessità di più estesi e definitivi interventi, in analogia a quanto venne disposto in dipendenza delle alluvioni verificatesi nel 1951.

Il disegno di legge, sostanzialmente riproducendo le disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 9, prevede lo stanziamento di 5 miliardi, destinato ad attuare un piano di opere e di lavori di competenza del Ministero dei lavori pubblici (articoli 1 a 6).

In particolare, si provvederà agli interventi urgenti di cui al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010; al ripristino delle opere pubbliche di conto dello Stato; alle opere di ripristino di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di strade provinciali e comunali, di edifici pubblici e di uso pubblico, nonchè di edifici di culto e di beneficenza; alla costruzione di case a carattere popolare per le famiglie non abbienti, rimaste senza tetto; al consolidamento o al trasferimento di abitati, con la costruzione, nella nuova sede degli abitati da trasferire, dell'acquedotto, della scuola, della fognatura e del cimitero.

Saranno inoltre concessi contributi — in misure variabili dal 40 per cento al 90 per cento — nella spesa per la ricostruzione o riparazione di immobili di proprietà privata adibiti ad uso di abitazione o ad esercizio artigianale.

La gestione delle opere e la concessione dei contributi vengono attribuite al Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria, che potrà anche affidare l'esecuzione dei lavori agli enti locali interessati, purchè questi possiedano adeguata attrezzatura tecnica.

Alla immediata attuazione del programma ricostruttivo è preordinata la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità a tutti gli effetti di legge dei lavori da eseguirsi. Adeguate agevolazioni fiscali sono previste per gli atti ed i contratti relativi.

### AZIENDE AGRICOLE — OPERE DI BONIFICA E TERRITORI MONTANI.

I gravi danni subìti dall'agricoltura, con conseguenti distruzioni di piantagioni, impianti ed attrezzature, oltre che di prodotti, rendono necessario, anche in questo settore, un pronto intervento dello Stato, unico mezzo idoneo per conseguire il rapido ripristino della produttività agricola delle zone danneggiate.

All'uopo si è ritenuto opportuno applicare alle aziende agricole della Calabria le stesse provvidenze già utilmente sperimentate in dipendenza delle alluvioni del 1951, nelle forme (contributi in conto capitale, mutui di favore, indennità, riparazioni di opere pubbliche di bonifica, e sistemazione di bacini montani) previste dalla legge 10 gennaio 1952, n. 3, e successive modificazioni e dalla legge 11 aprile 1953, n. 315, che regolano l'entità degli interventi statali, in relazione sia alle diverse esigenze della ricostruzione, sia alle condizioni economiche degli agricoltori danneggiati.

Il provvedimento estende perciò l'efficacia delle citate leggi alle zone calabresi (articolo 7) disponendo, inoltre, per le particolari occorrenze di tali zone, un ulteriore stanziamento di lire 2.500 milioni, da destinarsi alla

concessione di contributi in conto capitale (articolo 8), e di lire 2 miliardi per provvedere alla riparazione delle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione dei bacini montani (articolo 9).

In modo particolare poi sono state tenute presenti le necessità dei Comuni di montagna, ai quali viene destinato uno stanziamento (articolo 10) di lire 500 milioni per la erogazione dei contributi previsti dall'articolo 31, lettera *d*) della legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti a favore dei territori montani.

ASSISTENZA E SUSSIDI AI SINISTRATI.

Anche per l'assistenza a favore delle popolazioni colpite, si è ritenuto opportuno proporre l'adozione di provvidenze analoghe a quelle stabilite a suo tempo, con decreto-legge 20 novembre 1951, n. 1184, a favore delle zone alluvionate nel 1951.

In particolare, gli articoli 11 e 12 contemplano l'assistenza a coloro che sono stati costretti ad abbandonare le loro case e le loro occupazioni, estendendo ad essi le provvidenze delle quali fruiscono secondo la legge 4 marzo 1950, n. 137, i profughi per gli eventi di guerra e che comportano, in primo luogo, il ricovero ed il mantenimento a carico dello Stato, in centri collettivi, alloggiamenti, ecc. A favore dei profughi che non fruiscono di tali forme di assistenza, viene concesso un sussidio temporaneo giornaliero nella misura di lire 210 per il capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico, oltre alla maggiorazione prevista dall'articolo 2 della legge 30 novembre 1950, n. 997.

L'articolo 13 prevede lo svolgimento dell'assistenza a favore dei sinistrati delle Regioni alluvionate, e cioè di coloro che, pure colpiti dal flagello naturale, non hanno abbandonate le zone di residenza, disponendo a loro favore la concessione degli interventi assistenziali richiesti dalla eccezionalità degli eventi, mediante assegnazioni di carattere straordinario da parte degli enti comunali di assistenza. Agli stessi sinistrati che siano stati più duramente colpiti potrà, inoltre, essere corrisposto, per un periodo massimo di sei mesi, il sussidio temporaneo giornaliero di cui fruiscono i profughi delle zone alluvionate.

Per l'attuazione di siffatte provvidenze viene prevista la spesa di lire 750 milioni, necessaria per poter sovvenire con interventi adeguati alla vastità e molteplicità dei bisogni delle popolazioni colpite.

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DI TRIBUTI E INTEGRAZIONI A FAVORE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI.

L'entità dei danni subìti dalle popolazioni alluvionate ha determinato l'adozione di una ulteriore provvidenza, consistente nella facoltà accordata al Ministro per le finanze di disporre con proprio decreto la sospensione del pagamento dei tributi erariali, comunali e provinciali, nei Comuni delle zone colpite, per un periodo massimo di sei mesi (articolo 16).

Analogamente, poi, a quanto venne disposto a favore delle gestioni degli enti locali nei territori devastati dalle alluvioni del 1951, con l'articolo 17 viene prevista la possibilità, fino al 31 dicembre 1955, di integrare i bilanci dei Comuni e delle Provincie, nei quali sia stata disposta la sospensione del pagamento dei tributi, mediante la concessione di contributi statali, ove il pareggio economico dei predetti bilanci non possa essere assicurato con l'applicazione degli articoli 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

L'articolo 18 è inteso a consentire la concessione di congrue anticipazioni agli enti medesimi in relazione alle inderogabili necessità delle relative gestioni ed ha lo scopo, in particolare, di assicurare la corresponsione delle competenze spettanti al personale dipendente. La norma, analoga a quella dell'articolo 3 della legge 23 maggio 1952, n. 633, appare, nel caso, suggerita dal carattere di speciale urgenza delle esigenze in ordine alle quali le Amministrazioni locali di cui trattasi sono tenute a provvedere.

Con l'articolo 19 viene stabilita l'assegnazione al bilancio del Ministero dell'interno dei fondi occorrenti per l'attuazione delle suesposte provvidenze, in misura decrescente per gli

esercizi finanziari 1953-54 (500 milioni), 1954-1955 (300 milioni) e 1955-56 (200 milioni), in considerazione che la necessità dell'intervento statale verrà gradualmente a ridursi col prevedibile miglioramento delle situazioni locali e la ripresa delle attività economiche delle zone sinistrate.

COPERTURA DELLA SPESA.

Alla copertura della spesa per l'esercizio finanziario in corso, si provvede con l'istituzione di un'addizionale nella misura di centesimi cinque per ogni lira di imposte ordinarie, sovrimposte e contributi erariali, comunali e provinciali, limitatamente alle rate la cui normale scadenza si verifica nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1954 (articolo 20).

* * *

Con altro imminente provvedimento, in relazione agli accertamenti in corso, saranno predisposti adeguati aiuti ed interventi anche nel settore delle attività industriali, commerciali ed artigiane ed in quello dei trasporti ferroviari.

Il Governo raccomanda intanto all'urgente approvazione del Parlamento le provvidenze contenute nel disegno di legge, che rappresentano un atto di doverosa solidarietà nazionale verso le popolazioni calabresi così duramente colpite dalla sventura.

## DISEGNO DI LEGGE

—

OPERE PUBBLICHE ED ABITATI.

### Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, in dipendenza delle alluvioni verificatesi nell'autunno 1953 in Calabria:

*a*) agli interventi di pronto soccorso, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

*b*) al ripristino delle opere pubbliche danneggiate di conto dello Stato;

*c*) al ripristino delle opere idrauliche di seconda categoria; al ripristino delle opere idrauliche di terza categoria non ancora consegnate ai Consorzi ai sensi dell'articolo 44 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, e dal regio decreto 28 febbraio 1935, n. 248, salvo recupero delle quote a carico degli interessati in base alle norme di detto testo unico e nei modi stabiliti dal regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688; al ripristino delle opere idrauliche di terza categoria già consegnate ai Consorzi stessi, salvo recupero del 30 per cento della spesa a carico degli interessati;

*d*) alle opere di ripristino degli acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di scuole materne ed elementari, di case comunali, di chiese parrocchiali e relative case canoniche, di strade comunali e provinciali che allacciano i Comuni al capoluogo o alla stazione ferroviaria o all'approdo più vicino;

*e*) alla costruzione di case a carattere popolare per le famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto;

*f*) alle opere di ripristino degli ospedali e degli altri edifici destinati direttamente alla beneficenza ed assistenza, di proprietà di Provincie, Comuni ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, salvo recupero del 30 per cento della spesa in trenta rate annuali costanti senza interessi decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di collaudo, escluso il recupero per quegli Enti i cui bilanci risultino deficitari;

*g*) al ripristino delle strade comunali e provinciali riconosciute necessarie, salvo recupero della metà della spesa nei modi di cui alla precedente lettera *f*);

*h*) alla concessione di contributi in ragione del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la riparazione e ricostruzione di altri edifici pubblici e di culto;

*i*) alla concessione di contributi sulla spesa per la riparazione o ricostruzione di fabbricati di proprietà privata adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale, limitatamente alle opere strettamente necessarie ai fini dell'abitabilità o dell'uso.

Detti contributi saranno commisurati:

1) al 90 per cento della spesa per i proprietari che non risultino iscritti nei ruoli delle imposte di ricchezza mobile e complementare progressiva, non abbiano altro fabbricato rimasto indenne, ed abbiano un reddito dominicale non superiore a lire 1.600, riferito al catasto del 1943;

2) al 70 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare dell'anno 1949 per un reddito imponibile non superiore a lire centomila;

3) al 40 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare dell'anno 1949 per un reddito imponibile non superiore a lire 150.000.

Ai prestatori d'opera subordinata, pubblici e privati, che risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare dell'anno 1949, per redditi diversi da quelli provenienti dalla prestazione d'opera subordinata, per un reddito imponibile non superiore a lire 150.000, sarà, in ogni caso, corrisposto il contributo di cui al precedente n. 3).

Il contributo di cui alla presente lettera non potrà superare la somma di lire 300.000 a vano per i proprietari di cui al precedente n. 1) e di lire 200.000 a vano per gli altri; nè, complessivamente, potrà superare la som-

ma di lire 1.600.000 per ciascun proprietario a qualunque categoria appartenga;

*l*) al consolidamento o al trasferimento di abitati anche se non compresi nella tabella *G*) della legge 25 giugno 1906, n. 255, e nelle tabelle *D*) ed *E*) della legge 9 luglio 1908, n. 445. Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, della fognatura, delle strade interne, delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, delle scuole, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero.

Le domande per la concessione dei contributi di cui alle precedenti lettere *h*) ed *i*) debbono essere presentate all'ufficio del Genio civile competente per territorio, entro il 31 dicembre 1954.

Art. 2.

Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, è autorizzato a determinare con proprio decreto quali degli abitati non compresi nelle tabelle di cui all'articolo 1 lettera *l*), siano da consolidare o da trasferire.

Per gli abitati da trasferire il piano regolatore è approvato dal Provveditorato alle opere pubbliche della Calabria, in deroga a tutte le norme e formalità prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.

Art. 3.

La gestione delle opere e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono attribuite al Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria.

È in facoltà del Provveditorato stesso, anche in deroga alle disposizioni vigenti, di affidare l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1 agli enti interessati, sempre che questi possiedano una adeguata attrezzatura tecnica. In tal caso il Provveditorato, a mezzo degli uffici del Genio civile, esercita la vigilanza sulle opere e provvede alla conferma ed al pagamento dei certificati di acconto nonchè al collaudo ed alla liquidazione dei lavori.

Per i lavori di pronto soccorso e di somma urgenza, da eseguirsi in base alla presente legge, può provvedersi, in quanto necessario, mediante licitazioni o trattative private od in economia, anche in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 4.

I lavori da eseguirsi a norma dei precedenti articoli sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Ai lavori medesimi non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 5.

Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nei precedenti articoli sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali, e, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Per conseguire le suindicate agevolazioni ogni singolo atto e contratto deve contenere la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini della presente legge.

Sui pagamenti da effettuare in attuazione della presente legge non si applicano i diritti casuali di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive proroghe.

Art. 6.

Per gli adempimenti previsti nei precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1953-54. Le somme eventualmente non impegnate in detto esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabilite le somme da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dalla esecuzione delle opere autorizzate dai precedenti articoli.

AZIENDE AGRICOLE - OPERE DI BONIFICA E TERRITORI MONTANI.

Art. 7.

Le disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 3, e successive modificazioni e della legge 11 aprile 1953, n. 315, sono estese alle aziende agricole della Calabria danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1953.

Art. 8.

L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 14 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, e dall'articolo 1, comma primo, della legge 17 maggio 1952, n. 580, è aumentata di 2 miliardi e 500 milioni di lire per la concessione dei contributi in conto capitale, a favore delle aziende di cui al precedente articolo 7.

Art. 9.

L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 15 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, e dall'articolo 1, comma secondo, della legge 17 maggio 1952, n. 580, per provvedere ai lavori di riparazione di danni causati alle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione dei bacini montani, è aumentata di 2 miliardi di lire, da destinare alle zone della Calabria colpite dalle alluvioni dell'autunno 1953.

Art. 10.

In aggiunta agli stanziamenti previsti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1953-54 è autorizzata la spesa di 500 milioni di lire per la concessione dei contributi di cui all'articolo 31 , lettera *d*), della legge 25 luglio 1952, n. 991, da utilizzare nei territori dei Comuni calabresi dichiarati montani.

ASSISTENZA E SUSSIDI AI SINISTRATI.

Art. 11.

Le provvidenze assistenziali, delle quali in atto fruiscono i profughi per eventi di guerra, sono estese a favore dei profughi delle zone colpite dalle alluvioni verificatesi nell'autunno 1953 in Calabria.

Il Ministro per l'interno promuove, adotta e coordina tutte le iniziative che ritenga necessarie per il soccorso, la sistemazione e l'assistenza ai profughi suddetti, avvalendosi, oltre che degli uffici periferici dello Stato, anche degli altri Enti pubblici, nonchè di Associazioni e Comitati aventi scopi assistenziali.

Art. 12.

Le spese relative al ricovero ed al mantenimento dei profughi bisognosi sono a carico dello Stato.

A favore dei profughi che non fruiscano di tali forme di assistenza e che versino in stato di bisogno è concesso un sussidio temporaneo nella misura giornaliera di lire 210 per capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico, oltre alla indennità prevista dall'articolo 2 della legge 30 novembre 1950, n. 997.

Le provvidenze previste nei precedenti commi saranno concesse per un periodo massimo di mesi sei.

All'atto della cessazione delle provvidenze predette sarà corrisposto dall'Ente comunale di assistenza a ciascun capo famiglia, dopo il rientro in residenza, un sussidio straordinario, proporzionato al carico di famiglia, non inferiore a lire 10.000 e non superiore a lire 20.000.

Art. 13.

Per l'assistenza ai sinistrati che siano rimasti nelle zone di residenza e che siano venuti a trovarsi in condizioni di particolare bisogno sarà provveduto mediante assegnazioni straordinarie da erogarsi a mezzo degli Enti comunali di assistenza, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero per l'interno.

A favore dei sinistrati suddetti più gravemente colpiti potrà essere corrisposto, per un periodo massimo di sei mesi, il sussidio temporaneo giornaliero di cui al secondo comma dell'articolo 12.

I termini previsti nel precedente comma e nel terzo comma dell'articolo 12 potranno essere prorogati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 14.

Per il pagamento delle spese previste dai precedenti articoli il Ministro per l'interno, sempre che non sia possibile disporre con mandati diretti, è autorizzato a provvedere mediante aperture di credito a favore dei Prefetti. In deroga alle limitazioni stabilite dall'articolo 56, penultimo coma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dette aperture di credito potranno essere disposte fino al limite massimo di lire 150 milioni.

Art. 15.

Per gli adempimenti previsti dai precedenti articoli 11, 12 e 13, è autorizzata la spesa di lire 750 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1953-54.

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DI TRIBUTI - INTEGRAZIONI A FAVORE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI.

Art. 16.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a sospendere, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per i lavori pubblici e con quello per il tesoro, il pagamento dei tributi erariali, provinciali e comunali nei Comuni della Calabria colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1953, da indicarsi nello stesso decreto, nel quale deve altresì specificarsi la durata del periodo di sospensione che non potrà essere protratta oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Alle Amministrazioni delle Province e dei Comuni, nei quali sia disposta la sospensione del pagamento dei tributi, ai sensi dell'articolo 16 della presente legge, possono essere concessi, fino al 31 dicembre 1955, contributi integrativi da parte dello Stato, qualora, nonostante l'applicazione degli articoli 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, non possano conseguire il pareggio economico dei propri bilanci.

I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione o di eventuale revisione dei bilanci per l'anno 1953 e di approvazione dei bilanci per gli anni 1954 e 1955 degli enti interessati, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro.

Art. 18.

Nelle more dei provvedimenti previsti nell'articolo precedente, il Ministro per l'interno, qualora sia necessario per consentire la corresponsione delle competenze al personale dipendente e per il funzionamento dei servizi pubblici, è autorizzato a disporre anticipazioni sui contributi predetti, in misura non superiore al quarto dell'importo complessivo delle spese obbligatorie ordinarie e straordinarie ricorrenti, autorizzate nel bilancio precedente.

Di tali anticipazioni sarà tenuto conto in sede di concessione dei contributi di cui all'articolo 17.

Art. 19.

Per gli adempimenti previsti dai precedenti articoli 17 e 18 è autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per gli esercizi finanziari 1953-54, 1954-55 e 1955-56, rispettivamente di lire 500 milioni, di lire 300 milioni e di lire 200 milioni.

DISPOSIZIONI PER LA COPERTURA DELLA SPESA.

Art. 20.

Per la copertura dell'onere previsto dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1953-1954, è istituita un'addizionale nella misura di centesimi cinque per ogni lira di imposte ordinarie, sovrimposte e contributi erariali,

comunali e provinciali — al netto degli aggi esattoriali e dell'addizionale E.C.A. — riscuotibili per ruoli esattoriali, limitatamente alle rate la cui normale scadenza si verifica nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1954.

Per i ruoli già passati in riscossione all'entrata in vigore della presente legge, i contribuenti sono obbligati al pagamento dell'addizionale con la scadenza delle rate indicate nel comma precedente. Per tali rate gli esattori provvedono alla tariffazione dell'addizionale nei ruoli.

Il provento derivante all'addizionale prevista nel presente articolo è riservato all'erario e sarà versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 21.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.